



COMUNE DI MOGLIA
Provincia di Mantova
Codice Ente n° 10853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 17 del 03/06/2016

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016**

L'anno 2016, addì 03/06 del mese di giugno alle ore 17:00, nella Sala Ecomuseo Bonifiche, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Simona Maretta, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

N.	Cognome e Nome	Qualifica	P	A
1	MARETTI SIMONA	Sindaco	SI	NO
2	TREVISI MAURO	Consigliere	SI	NO
3	NIGRO COSIMO DAMIANO	Consigliere	SI	NO
4	BERTOLINI GRETA	Consigliere	SI	NO
5	CAPISANI ROSSELLA	Consigliere	SI	NO
6	GIOVANELLI OMAR	Consigliere	SI	NO
7	GUALTIERI FEDERICA	Consigliere	SI	NO
8	BONATI FEDERICO	Consigliere	SI	NO
9	TRALDI LEO	Consigliere	SI	NO
10	BAVUTTI CLAUDIO	Consigliere	SI	NO
11	CHITELOTTI MATTIA	Consigliere	SI	NO

PRESENTI 10 ASSENTI 1

Partecipa Il Segretario Comunale Avv Daniela Vallario

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la presente proposta di deliberazione,

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) prevede l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria (IMU) e il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che disciplinano l'IMU;

Considerato che la disciplina dell'imposta municipale propria è contenuta, oltre che nel sopra citato Decreto Legge 201/2011, nelle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, espressamente richiamate dal D.L. 201/2011, e del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2014 e s.m.i.;

Visto il comma 707 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 - Legge 147/2013 - che statuisce che "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9". L'importo della detrazione è pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, senza l'applicazione della previgente maggiorazione, pari ad € 50,00, prevista per ogni figlio di età non superiore a 26 anni;

Considerato che la legge di stabilità 2014 al comma 708 dell'art. 1 ha disposto che non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali (di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011) a decorrere dall'anno 2014, così pure l'art. 2 comma 2 lettera 2 del DL 102/2013 del 31/8/2013 convertito nella Legge 124/2013 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Valutato che la legge di stabilità 2014 al comma 707 lettera c dell'art. 1 modifica il moltiplicatore da utilizzare nella determinazione del valore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola da 110 a 75 (riduzione di circa il 30%);

Considerato che ai sensi dell'art. 9 bis del DL n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, sono assimilati all'abitazione principale, quindi non soggetti all'imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti

all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili non risultino locati o dati in comodato d'uso;

Visto il comma 10 lettera b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione di residenza (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visti i commi 53 e 54 dell'art. 1 della Legge di stabilità che dispongono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU e la TASI, vengono determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune con riduzione al 75%;

Visto il comma 10 lettere c) e d) comma 13 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che esclude dall'applicazione dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

Visti i commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che prevedono l'esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. 'imbullonati');

Considerato che ai sensi del comma 26, articolo unico della legge di stabilità 2016, è previsto il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015;

Vista la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/12) Art. 1 Comma 380 lettera f) che stabilisce: *"è riservata allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato al aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13"*;

Rilevato inoltre che l'art.13 del d.l. 201/2011 prevede:

- al comma 6 che l'aliquota di base è pari al 0,76 per cento e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 che l'aliquota è ridotta allo 0,4 punti percentuali per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali
- al comma 9 che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati;

Visto altresì il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 che ha modificato ed integrato la disciplina della TASI;

Richiamata la deliberazione n. 25 del 30/07/2015 "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2015" con la quale sono state determinate le aliquote e le agevolazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

Considerato che sono stati valutati gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, in relazione al gettito dell'imposta, in considerazione del mantenimento degli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria per far fronte ai costi, sempre crescenti, nonché ai bisogni di servizi da prestare alla collettività;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2015:

1) esercizio 2016 - aliquote Imposta Municipale Propria:

- a) **1,06%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,76%** per le aree edificabili;

2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2016

- a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
- b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **Euro 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto l'art.13 – co. 8 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento della I.U.C.;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

DELIBERA

1) di confermare per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

- a) **1,06%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,76%** per le aree edificabili;

2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2016

- a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
- b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **Euro 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ;

4) di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 d. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n°7, contrari n°3 (Bavutti, Traldi, Chitelotti), astenuto nessuno, espressi in forma palese, dai n. 10 Consiglieri presenti:

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione;

Di dichiarare con separata votazione, voti favorevoli n°7, contrari n°3 (Bavutti, Traldi, Chitelotti), astenuto nessuno, espressi in forma palese, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, comma 4 del d. Lgs. 267/2000.

===

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott.sa SIMONA MARETTI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MAURO TREVISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv Daniela Vallario

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
16/06/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. (Registro Pubblicazioni N.: 579)

Il Segretario Comunale
Avv Daniela Vallario

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2016

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Moglia
Lì, 26/06/2016

Il Segretario Comunale
Avv Daniela Vallario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Osservazioni:

Moglia, li 26/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Alessandra Buoli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Osservazioni:

Moglia, li 26/05/2016

Il Responsabile del Settore
rag. Alessandra Buoli
